



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

copia

Del 17-12-2018

ORDINANZA N° 121

Oggetto: Divieto di accensione di fuochi d'artificio, utilizzo e sparo di petardi e mortaretti nel territorio di Valguarnera C. dal 30 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019

II SINDACO

Dott.ssa Francesca Draia

CONSIDERATO che:

- per tradizione e consuetudine le festività ed eventi di Natale e fine d'anno vengono celebrati con il lancio di petardi, fuochi artificiali e botti di vario genere;
- tale usanza comporta un oggettivo pericolo, anche per i materiali pirotecnici dei quali è ammessa la libera vendita al pubblico, essendo questi potenzialmente in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, per coloro che li maneggiano e per coloro che dovessero essere fortuitamente colpiti;
- l'uso di petardi e mortaretti, inoltre, può determinare una serie di conseguenze negative anche per la quiete pubblica, la sicurezza e l'incolumità delle persone;
- analogamente è esposto alle medesime conseguenze negative tutto l'ambiente nonché gli animali domestici e non, presenti nel territorio;
- sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione, quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati o da bambini;
- serie conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali domestici, nonché alla fauna selvatica, in quanto il fragore dei botti, oltre, ad ingenerare in loro un'evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli, così, anche al rischio di smarrimento e/o investimento quando tali botti non esplodono proprio a ridosso di animali vaganti o di proprietà, sia d'affezione che selvatici, causandone spesso il ferimento o la morte per ustioni e bruciature;
- i danni arrecati agli animali possono integrare il reato di maltrattamento previsto dal Titolo IX bis del Codice Penale, istituito dalla Legge 189/2004, in quanto trattasi di lesioni (o morte) "cagionate" (v.art.544bis) senza necessità o per crudeltà, se non intenzionalmente certo per colpa grave, tenuto conto di quanto previsto dalle normative;

- il Comune è responsabile della protezione degli animali sul proprio territorio ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1979 per cui "è attribuita ai Comuni, singoli o associati, e dalle Comunità montane, ai sensi degli articoli 27, primo comma, lettera a), e 18 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, la funzione, esercitata dall'Ente nazionale protezione animali, di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali e dalla difesa del patrimonio zootecnico;
- possono determinarsi anche ingenti danni economici alle cose, per il rischio di incendi o connesso al loro contatto con le sostanze esplosive, in particolare in danno di automobili, cassonetti etc.;

DATO ATTO che per "incolumità pubblica si intende dell'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale necessario limitare comunque il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano, in tutte le vie e piazze frequentate da persone ed in particolare in prossimità di scuole, uffici pubblici, luoghi di frequenza di pubblico;

RILEVATO che nella definizione delle misure di prevenzione occorre necessariamente tener conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare, in via generale ed assoluta, la vendita sul proprio territorio degli artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purché siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita;

RILEVATA altresì la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano in tutte le vie e piazze ove si trovino delle persone, e in particolare in prossimità di scuole, uffici pubblici, luoghi di culto, luoghi di cura, rifugi per animali e colonie feline, anche ai sensi dell'articolo 659 del Codice penale (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone);

RITENUTO pertanto necessario disciplinare l'accensione e il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombette e mortaretti ed il lancio di razzi in tutto il territorio comunale;

VISTO l'art. 57 del TULPS approvato con R.D. del 18/6/1931 n. 773 il quale vieta, senza licenza dell'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, di lanciare razzi, accendere fuochi d'artificio in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa, nonché l'art. 101 del Regolamento di esecuzione del TULPS;

VISTI gli art. 650 e 703 del C.P.;

VISTA la Circolare 11.01.01 n. 559 del Ministero dell'Interno – Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno datato 5/8/2008 ed in particolare l'art.1 "incolumità pubblica e sicurezza urbana";

VISTA la Legge n. 125 del 24/7/2008 e la Legge n. 94 del 15/7/2009 in materia di sicurezza pubblica;

VISTO l'art.54, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che assegna al Sindaco la competenza all'adozione di provvedimenti con tingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

ORDINA

il divieto di accensione, lancio, sparo e utilizzo di fuochi d'artificio, petardi, mortaretti e artifici esplodenti in genere, dalle ore 14,00 del 30 dicembre 2018 alle ore 23,59 del 6 gennaio 2018 compresi, su tutto il territorio comunale.

Deroga alla presente ordinanza è concessa alle attività e ai soggetti già in possesso delle previste autorizzazioni.

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti per le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza, che comportano l'applicazione delle conseguenti sanzioni amministrative pecuniarie da €. 25,00 ad €.500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria;

- le violazioni al seguente provvedimento comportino il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell'art.13 della L.689/81es.m.i. e la successiva confisca ai sensi dell'art 20, comma 5, legge citata;
- le violazioni in materia, perpetrate dai commercianti autorizzati o ambulanti abusivi che commercializzano "declassificati" contraffatti siano perseguiti a termine di legge;
- gli Agenti della Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica facciano osservare la presente Ordinanza;
- del presente provvedimento ne sia data opportuna diffusione alla cittadinanza, in particolare alle attività commerciali e ai Comitati Organizzatori di feste, sfilate e veglioni, e che venga pubblicato sul sito internet comunale;
- questa ordinanza annulli e sostituisca ogni altra eventuale che dovesse contrastare nei contenuti

DISPONE

Che la presente ordinanza venga:

- pubblicata sul sito internet del Comune di Valguarnera C. ed all'Albo Pretorio;
- Trasmessa ai Carabinieri di Valguarnera C., per il controllo sull'osservanza del presente provvedimento;
- Trasmessa al Commissariato di P.S. di Piazza Armerina;
- Trasmessa al Signor Prefetto di Enna.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni decorrenti tutti i termini dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

Il Resp del Settore PM
f.to Dott. Principato G.

IL SINDACO

f. to Dott.ssa Francesca Draia